



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6377 del 2023, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero per gli Affari Europei per il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Biogem S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, Michela Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;

Cursa - Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e per L'Ambiente, Crea-Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi Economia Agraria (Centro Ricerca in Viticoltura ed Enologia Turi), non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 10668/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Biogem S.C.A.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 agosto 2023 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Rilevato che l'appello non risulta assistito dal prescritto requisito del *periculum in mora* atteso che dal riesame della domanda di concessione del finanziamento disposto dal T.a.r. nessun danno grave può derivare all'amministrazione e che anzi un tale riesame è senz'altro opportuno per approfondire le argomentazioni opposte dalla Biogem circa la non assoggettabilità al regime degli aiuti di Stato, tenuto altresì conto che le eccezioni preliminari sollevate con l'appello non consentono allo stato di formulare una prognosi favorevole circa il loro accoglimento.

Rilevato che sussistono gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6377/2023).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Monteferrante

IL PRESIDENTE
Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO